

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND LEGAL SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES

ISBN: 978-88-909569-0-4





# ANNALI 2013 - ANNO I

(ESTRATTO) Stefania Agrusti

INCOMPLETEZZA GÖDELIANA DEI SISTEMI GIURIDICI

### DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

## COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

## COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci

#### COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Maria Luisa De Filippi, Arcangelo Fornaro, Ivan Ingravallo, Giuseppe Labanca, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Francesco Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando Parente, Giovanna Reali, Laura Tafaro, Sebastiano Tafaro, Nicola Triggiani

#### **COMITATO REDAZIONALE**

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO: SCOIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY

E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT

TELEFONO: + 39 099 372382 FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

## Stefania Agrusti

## INCOMPLETEZZA GÖDELIANA DEI SISTEMI GIURIDICI

#### **ABSTRACT**

L'autoriferimento produce il paradosso. Così è in "Tutti i cretesi mentono sempre" (detto dal cretese Epimenide), come pure nell'enunciato gödeliano "Io non sono dimostrabile in S", il quale, trasposto nel linguaggio giuridico, diventa l'enunciato normativo autoreferenziale "Io non sono validabile in S". Esso sarà per noi la norma interpretativa A (art.12, preleggi al codice civile), che, seguendo lo schema dei Teoremi di Incompletezza, costruirà mondi giuridici paralleli sovrapponibili al nostro ordinamento, tutti incompleti, come tutti i sistemi formali. Dato, questo, oramai comprovato, e inconfutabile anche se siamo consapevoli di discutere in una problematica commistione tra linguaggio e metalinguaggio che ci rende irrimediabilmente tutti mentitori.

Paradosso - teoremi di incompletezza, epimenide - norma fondamentale

Self-reference produces paradox. It occurs in "All Cretans always lie" (said by the Cretan Epimenides), as well as in the Gödel's statement "I am unprovable in S", which, transposed into legal language, becomes the self-referential normative statement "I am not validable in S". It is, for us, the interpretative norm A (art.12, prel. civil code) which, following the pattern of Incompleteness Theorems, will build juridical parallel worlds superimposable to our legal system, all incomplete, like all formal system. This datum is by now proved and indisputable even though we are conscious of discussing in a problematic admixture between language and meta-language, which makes us all hopelessly liars.

Paradox - Incompleteness Theorems, epimenides - basic norm

Quid est veritas? Che cos'è la verità? (Gv.18,37–38)

(Est Vir qui adest?) La Verità sono Io. Ma «Io non sono dimostrabile».

SOMMARIO: 1. Epimenide e altri mentitori sapienti sotto mentite spoglie. – 2. Il *livello superiore* di Tarski. – 3. A un passo dai teoremi. – 4. *Gödelizzazione giuridica*. – 5. ...dell'*indecidibile* A. – 6. Indecidibilità negli enunciati normativi. – 7. L'inaffondabile e "*infondabile*" A. – 8. «*tanti* 

ordinamenti giuridici quanti sono i metodi di interpretazione». – 9. Costruzione e ri-costruzione paradossale. – 10. Un sistema chiuso a *doppia mandata*. – 11. L'incompleto sistema giuridico.

1. – La forma più antica di *paradosso del mentitore*, che compare nella *Lettera a Tito* di S. Paolo, è attribuita al filosofo Epimenide di Creta (vi secolo a. C.) il quale pare abbia detto: «I cretesi mentono sempre». Questa frase non può essere vera. Altrimenti lo stesso Epimenide sarebbe un cretese che a volte non mente. Non produce nemmeno una vera contraddizione, e questa osservazione fu alla base delle intuizioni gödeliane. Ma vi torneremo.

Un altro ben noto *mentitore* è quello di un altro filosofo greco: Eubulide di Mileto, della scuola megarica (iv secolo a. C.): «Questo enunciato è falso». Anche di ciò ci occuperemo a breve. Nelle *Confutazioni sofistiche* (*De sophisticis elenchis*, 180 a 34 – 180 b 1)¹ Aristotele ripropone il paradosso del mentitore nella forma dello *spergiuro*: «Giuro di non mantenere il presente giuramento»². Cicerone, nell'*Academica* (ii, 95), narra di una antinomia giuridica, con lo schema del mentitore, in un contratto autocontraddittorio tra Protagora e il giovane Evatlo. Il filosofo si sarebbe impegnato ad impartire lezioni di retorica all'allievo, e questi lo avrebbe ricompensato dopo aver vinto la sua prima causa. Sennonché Evatlo decide in seguito di abbandonare la professione legale. Allora Protagora lo cita in tribunale per ottenere le sue spettanze.

Dinanzi alla corte il filosofo afferma che se Evatlo vincerà la causa, sarà la sua prima causa vinta, pertanto, come da contratto, dovrà pagare. Se invece il giovane perderà, allora dovrà eseguire l'ordine della corte, dunque pagare.

... Eppure, Evatlo, se dovesse perdere la causa, non dovrebbe ancóra pagare, poiché la condizione contrattuale non si sarebbe verificata; se invece dovesse vincere, in questo caso dovrebbe ottemperare all'ordine della corte, dunque non pagare.

Interessanti sono le soluzioni medievali al paradosso del mentitore. L'aristotelico 'principio di non contraddizione' è il *motore* della 'cassatio', secondo cui le proposizioni contraddittorie sono di senso oscuro: esse sono meramente formulate male. I paradossi in esse contenuti si sostiene siano generati dalla mancata distinzione tra *uso* e *menzione*.

Guglielmo di Occam nella *Summa Logicae* afferma che, quando si parla di verità o falsità, si debba chiamare in causa la cognizione di alterità di una frase, rispetto a un'altra, poiché la frase non può dire di se stessa di essere vera o falsa.

... Ma il *mentitore* attendeva *nel tempo* di essere disvelato, anzi, *rivelato* dal platonista<sup>3</sup> Kurt Gödel<sup>4</sup>, l'unico che non abbia ambìto a *demolire* il mentitore, bensì ad

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ARISTOTELE, *Topici*, *Organon*, UTET, Torino, 1996, vol. ii, 113 -314.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. A. INCAMPO, Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica, Cacucci, Bari, 2010, 284.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. BERTO, *Tutti pazzi per Gödel*, Editori Laterza, Roma/Bari, 2008.: «Proprio come le idee platoniche [...] i numeri sono entità [immateriali] intelligibili, colte, diciamo così, con l'occhio della mente, non percepite coi sensi»,173; «Gödel intendeva il Teorema stesso addirittura come una *fondazione* del

usare il linguaggio del mentitore per costruire un mondo teorematico (undici teoremi, dei quali il sesto e l'undicesimo sono celebri). Un mondo di menzogne? Niente affatto! Nel detto di Epimenide non c'è un vero paradosso, così come nella proposizione considerata da Gödel: «Io non sono dimostrabile». E l'ipotesi che questa frase sia vera non porta ad alcuna contraddizione (Gödel intuisce che la nozione di verità e quella di dimostrabilità sono differenti e che solo la prima è metateorica), ma solo alla sua indimostrabilità. Il che sarebbe come non (poter) dimostrare che vi sia almeno un cretese che dica il vero.

Se anziché essere «Io non sono dimostrabile» l'enunciato fosse «Io non sono vero», allora l'argomento del paradosso del mentitore determinerebbe la contraddizione.

Nella stessa direzione anche i risultati degli studi di Alfred Tarski<sup>5</sup>, qualche anno più tardi, il quale conclude nel senso della «impossibilità di parlare della verità di un linguaggio all'interno del linguaggio stesso». Proprio nel segno dell'intuizione medievale di Occam, e del suo collocare *altrove*, rispetto al piano del *nomen*, il predicato di verità.

Va precisato che le conclusioni di Tarski sono applicabili ai linguaggi interamente traducibili in una formalizzazione come quelli matematici; dunque non dove il linguaggio coincide col metalinguaggio, il che accade nei linguaggi naturali (che sono quelli che *mentono sempre*).

Com'è stato anzidetto, nel detto di Epimenide non può ravvisarsi *in vero* un enunciato che produce recisamene una contraddizione (la sfiora senza cadervi). «I cretesi mentono sempre», infatti, può solo essere falso, e senza alcuna contraddizione. Difatti, se fosse vero che *i cretesi mentono sempre*, detto da Epimenide, che essendo un cretese *mente sempre*, si tradurrebbe in un'asserzione falsa. E dunque non tutti i cretesi mentono. E non sempre.<sup>6</sup> Sottolineo che non posso però dire, neanche ora che l'enunciato risulta essere falso, che: «i cretesi dicono sempre il vero», non dopo la smentita del cretese Epimenide che avrebbe mentito. L'enunciato mostra essere falso. Perciò si potrà dire che «i cretesi *non* mentono sempre», e anche il cretese Epimenide, che in questo caso ha mentito affermando il falso, non mente *sempre*.

platonismo [...]. A detta della Goldstein, ciò che egli voleva fare mediante il Teorema era risolvere, attraverso un risultato matematico, un problema filosofico».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, in Monatshefte für Mathematik und Physik, 38, 1931, 173-198. trad. it. Sulle proposizioni formalmente indecidibili dei "Principia Mathematica" e di sistemi affini I, in: Stuart Shanker (a cura di), Gödel's Theorem in focus, Croom Helm, London, 1988; trad. it. di Paolo Pagli, Il teorema di Gödel. Una messa a fuoco, Muzzio, Padova, 1991, 21-62

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. TARSKI, *La fondazione della semantica scientifica*, in: Andrea Bonomi (a cura di) *La struttura logica del linguaggio*, Bompiani, Milano, 1973, 425-432.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Forse non al logico Filita di Coo (che perse il sonno a causa del mentitore), ma a me piace fare in modo *analitico*: «(Tutti) i cretesi non dicono il vero» (premessa maggiore), Epimenide è un cretese (premessa minore), dunque Epimenide non dice il vero.

Meno 'insidioso', nel senso di indecidibile *secco*, è l'altrettanto noto paradosso di Eubulide<sup>7</sup>, sempre appartenente alla classe dei *mentitori*; esso si rende pressappoco in questi termini: «Questo enunciato è falso». Oppure: «È falso». (Data la semplicità nella formulazione, qui si vede bene l'autoriferimento. L'autoreferenzialità negli enunciati è la caratteristica che si ritiene sia responsabile dell'insorgere di paradossalità).

Supponiamo che «Questo enunciato è falso» sia vero. Ebbene, se è vero quel che dice, allora è falso. Se supponiamo invece che sia falso, allora ciò corrisponde a quanto afferma di se stesso, dunque è vero. È un enunciato vero e falso a un tempo stesso. È contraddittorio.

Alcuni logici contemporanei, tra i quali Saul Kripke, propongono di superare (a piè pari) il principio di bivalenza, che sdoppia in bifronte il mentitore di Eubulide, altresì noto come mentitore *standard*<sup>8</sup>, nel senso che questo enunciato sarebbe del tipo 'né vero né falso'.

Proviamoci. «Questo enunciato è falso», rendiamolo in: «Questo enunciato non è vero". Se è vero: non è vero. Se è falso, allora è vero. Se è né vero né falso, è nondimeno vero.

La contraddizione contestuale resiste in questo mentitore che è stato denominato, non a caso, *rafforzato* o *revenge liar*.

2. – Taluni (tra i quali il grande logico polacco Alfred Tarski, nel suo 'teorema di indefinibilità della verità') ritengono che il linguaggio che pretenda di essere *semanticamente chiuso*, racchiuda in sé davvero tutto: frasi che parlano di se stesse, predicati semantici, e antinomie. Così è, come già anticipato, il linguaggio naturale.

Esso è *uno* e *molteplice*. Una *Babele* insomma. E se si potessero allocare in piani diversi (della *torre*) i diversi livelli di metateoria non vi sarebbero contraddizioni.

La visione salvifica tarskiana è nel verso del separare il *linguaggio oggetto*, di cui parliamo, di cui teorizziamo, dal *metalinguaggio* (linguaggio su linguaggio. Eventualmente in più livelli) o *metateoria*<sup>9</sup>. Non solo. La nozione di verità per un linguaggio non deve essere esprimibile nello stesso (livello di) linguaggio. Gli enunciati autoreferenziali, che generano paradossi, sono infatti «enunciati di lingua italiana [per esempio] che parlano di enunciati di lingua italiana (in particolare, di se stessi) »<sup>10</sup>.

Megarico della scuola di Megara (alternativa all'Accademia platonica, alla Stoa e, poi, al Liceo aristotelico) fondata da Euclide di Megara, discepolo di Socrate e testimone oculare della morte del suo maestro.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Per la terminologia, cfr. B.C. VAN FRAASSEN, *Presupposition, Implication and Self Reference*, in *Journal of Philosophy*, 1968, 136-151

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. TARSKI, *La fondazione della semantica scientifica*, in: Andrea Bonomi (a cura di) *La struttura logica del linguaggio*, Bompiani, Milano, 1973, 425-432.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. F. BERTO, *Tutti pazzi per Gödel*, Laterza, Roma/Bari, 2008, 13

3. – Siamo quasi «giunti alle soglie del *tempio platonico* di Kurt Gödel e dei suoi teoremi di incompletezza»<sup>11</sup>, dunque mi preme avvertire che potremo entrare nella costruzione gödeliana soltanto se terremo stretti, come chiavi segrete, gli elementi base: l'autoriferimento di alcuni enunciati e la *(non)* distinzione tra linguaggio oggettometalinguaggio<sup>12</sup>.

«Operando su metalinguaggio e linguaggio oggetto, sfruttando il modello del paradosso del mentitore, cioè la proprietà dell'autoriferimento, [...] Gödel arriva ai suoi teoremi di incompletezza. È il mito di Leibniz, del grande Leibniz della *characteristica universalis*: connettere e congiungere le attività di *analizzare* concetti e *usarli*, al tempo stesso, immergendo il linguaggio nel metalinguaggio»<sup>13</sup>.

Qualche nota tecnica. Preliminarmente vanno considerate alcune proprietà fondamentali di un sistema formale S (che contiene le proposizioni), impiantato su un linguaggio  $\mathbf{L}^{14}$ .

- (i) Un sistema formale è *sintatticamente coerente* (*consistente*) quando per qualsiasi formula (proposizione) del linguaggio **L** (su cui è impiantato) non consente di dimostrare sia la formula stessa che la sua negazione.
- (ii) Un sistema formale è *sintatticamente completo* quando (per qualsiasi formula) dimostra o la formula o la sua negazione. (Quando una formula è dimostrabile o refutabile in **S**, essa è formalmente *decidibile* in **S**. E il sistema è in grado di decidersi su tutte le formule del suo linguaggio).
- (iii) Un sistema è *semanticamente coerente* o corretto quando dimostra soltanto verità. (Mai dimostrerà una formula falsa).
- (iv) Un sistema è *semanticamente completo* quando dimostra tutte le verità (tutte le proposizioni vere che appartengono al sistema).
- 4. Riferendoci, a questo punto, al sistema giuridico, quale sistema formale, e individuando nella norma interpretativa, art. 12, preleggi al codice civile italiano, la proposizione indecidibile  $^{15}$  A (in realtà considerando la norma interpretativa al momento della sua applicazione, e dunque l'enunciato interpretativo in essa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. S. VECA, L'idea di incompletezza. Quattro lezioni, Feltrinelli, Milano, 2011, 119.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wittgenstein non ammetteva che vi fosse la necessità di distinguere tra teoria e metateoria. (Cfr. L. Wittgenstein, *The Big Typescript*, Springer, Wien; trad. it. *The Big Typescript*, Einaudi, Torino, 2002). Difatti non comprese mai i teoremi di Gödel. La non distinzione tra teoria e metateoria impedisce di vedere la distinzione tra *predicato di verità* (non esprimibile nella teoria) e *predicato di dimostrabilità* (rappresentabile nel linguaggio oggetto).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> VECA, *L'idea di incompletezza*, cit., 127.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L'esposizione delle parti tecniche gödeliane del discorso, cui mi atterrò quasi pedissequamente per ragioni di *prudenza*, è conforme a quella rinvenibile in molti manuali e testi divulgativi di logica. In particolare, cfr. P. ODIFREDDI, *Il diavolo in cattedra. La logica da Aristotele a Gödel*, Einaudi, Torino, 2003, 222 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> I motivi di questa scelta emergeranno *chiaramente* da quanto dirò in tema di indefinitezza nell'interpretazione, problematica di cui l'art. 12 prel. si fa carico; e costituiranno un elemento fondante per il prosieguo dell'argomentazione, che riprenderà questi passaggi per tentare di dare continuità.

contenuto<sup>16</sup>), possiamo provare a ricostruire una versione *giuridica* parafrasando la parte descrittiva dei teoremi di Gödel.

Previamente va puntualizzato che gli enunciati normativi, a differenza degli altri enunciati linguistici, sono sempre veri, poiché creano ciò che dicono, e dunque creano verità, anzitutto avverando se stessi. Questa sorta di tautologia servirà per dimostrare l'incoerenza e l'incompletezza del sistema giuridico. Del resto, il predicato di verità opera correttamente, per il teorema di Tarski, all'esterno del linguaggio oggetto.

5. – La proposizione formalmente indecidibile di Gödel $^{17}$  dice: «Io non sono dimostrabile in S» (dove S è un sistema corretto: dimostra solo verità).

Provo parafrasticamente a dare una veste gödeliana all'enunciato normativo A, e a farlo *muovere* (come un alfiere) nel sistema giuridico S, dove esso non può dimostrare la validità del suo portato interpretativo. Ove non v'è nessuna altra norma omologa (mi verrebbe da dire *omonoma*) che possa validare A. Né lo stesso sistema giuridico può farlo. A dice:

«Io non sono validabile<sup>18</sup> in **S**».

Supponiamo che A sia validabile. Ma, poiché dice: «Io non sono validabile in S», allora A è un enunciato falso; da ciò consegue che il sistema S è semanticamente incoerente, scorretto, poiché consente di dimostrare la validità di un enunciato non validabile che fittiziamente si pone sia validabile, cioè di un enunciato falso. (Contro l'ipotesi iniziale: abbiamo infatti ammesso che il sistema S sia invece corretto, cioè dimostra soltanto cose vere). Dunque, se S è semanticamente coerente, come abbiamo ipotizzato, allora A non vi è validabile.

D'altro canto, se A non è validabile in S, allora A è proprio quel che dice di essere («Io non sono validabile in S»): è un enunciato vero; dunque il sistema S è semanticamente incompleto: *contiene* un enunciato vero che S non può validare. Inoltre, poiché A è vero, la sua negazione formale  $\neg A$  sarà falsa, nondimeno tanto A quanto  $\neg A$  non sono dimostrabili in S. Perciò il sistema S è anche sintatticamente incoerente, poiché esiste un enunciato A (che si esprime nello stesso linguaggio L su cui è costruito il sistema S) tale che né esso né la sua negazione sono dimostrabili in S (S)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, cit., 146 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> «Wir haben [...] einen Satz vor uns, der seine eigene Unbeweisbarkeit behauptet". «Abbiamo [...] davanti a noi, una proposizione che dimostra la propria indimostrabilità». Cfr. Kurt Gödel, Über formal unentsheidbare Sätze der Principia mathematica und verwandter Systeme I, in Monatshefte für Mathematik und Physik, 38, 1931, 173-198; ried. in: Kurt Gödel, Collected Works, vol. I, in Publications, 1929-1936, edited by Solomon Feferman, Clarendon Press, Oxford/ Oxford University Press, New York 1986, 150.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> In logica modale, che traduce quella proposizionale, il simbolo □ *vale* anche per 'valido'. Aggiungendo il suffisso "-*bile*", trasformiamo un postulato deontico (in questo caso) in una possibilità fuzzy da dimostrare. Dice Popper: «non useremmo il suffisso −*bile* [se non quando] usando parole disposizionali descriviamo ciò che può accadere a una cosa». Cfr. K.R. POPPER, *Scienza e Filosofia*, trad. it. di Mario Trinchero, Einaudi, Torino, 1980, 31.

non può dimostrare né la validità, né la non-validità di A). Pertanto, A, che è vero e non è dimostrabile (non validabile), è un enunciato gödeliano indecidibile in S.

E ancóra, e verso il secondo teorema, se S è coerente, allora A non è validabile in S, perché se A fosse validabile in S, sarebbe come negare A (e negare quanto dimostrato nel primo teorema) cioè A e  $\neg A$  equivarrebbero, ed entrambi A e  $\neg A$  sarebbero validabili in S. E il sistema sarebbe incoerente. (E S è anche incompleto poiché *contiene* l'indecidibile A).

Nel secondo teorema, che è un corollario del primo, *un sistema coerente non dimostra la propria coerenza*: «Gödel dimostra che per dimostrare la coerenza di un sistema formale, con mezzi tratti esclusivamente dal sistema medesimo, occorrerebbe anzitutto *decidere* la proposizione che è invece risultata indecidibile. Quindi la dimostrazione di coerenza non può esser data restando all'interno del sistema» <sup>19</sup>.

Infatti, se S è coerente, allora A. Applicando semplicemente il *modus ponens* si potrebbe dimostrare A. Ma questo è stato escluso dal primo teorema<sup>20</sup>.

(«in claris interpretatio cessat»)

Un breve cenno, ora, sulla questione semantica (del significato delle parole nelle norme, poiché esse sono referenti di un significato inverificabile) che va a minare alla base l'asserita completezza del sistema giuridico.

«... In tutti i casi in cui l'interprete [...] fondandosi *solo* sulla legge non trova nella legge stessa una soluzione univoca e riconoscibile come tale da ogni intelletto correttamente ragionante»<sup>21</sup> incorre in una lacuna. E si tratta non solo di lacune extrasistematiche, attinenti ai *vuoti legislativi*, ma anche di lacune intrasistematiche, inerenti agli *spazi vuoti* (vuoti semantici che sanno *riempire* ogni testo di legge).

È tuttavia piuttosto invalsa la concezione della "negazione logica" delle lacune. Le lacune non sono "pensabili". L'ordinamento è necessariamente, logicamente, completo per i sostenitori della *teoria della completezza dell'ordinamento giuridico* (Bergbohm, Santi Romano, Kelsen).

Rappresenta una variante della suddetta teoria, ma con risultati invariati, la *teoria* della chiusura dell'ordinamento giuridico elaborata dall'ultra-logico del diritto Amedeo Giovanni Conte. Il tratto comune è da rinvenirsi nella "norma generale di chiusura" (non scritta, proprio come la Grundnorm) che regola tutti i casi non regolati, i quali rientrano nel dominio di questa meganorma che si estende (si espande) su una

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> V. Mathieu, Sistemi logici e sistemi giuridici, in Rivista internazionale di Filosofia del Diritto, 47, 1970, 227.

Ricollegandomi a quanto detto in nota 18, proporrei, in un gioco di logica della dimostrabilità, il bivalente simbolo  $\square$  nel significato di 'dimostrabile' per il condizionale e di 'validabile' per il conseguente. Sarebbe in formula:  $\square S \rightarrow \square A$  [Se S è dimostrabile, allora l'indecidibile A è validabile]. Gli integralisti contrari al *parfait mélange* potranno sempre leggerla: se S è dimostrabile, allora l'indecidibile A è dimostrabile (dimostra la sua validità).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L.L. VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 1981, 32.

duplice superficie: a) tutto ciò che non è regolato è giuridicamente irrilevante; b) tutto ciò che non è regolato è permesso (a favore della norma generale di chiusura così formulata annoveriamo Kelsen e Zitelmann, tra gli altri).

È intuitivo considerare che non si possa prevedere quando (e come) un fatto cessi di essere *irrilevante* per divenire *rilevante*.

E se la *metamorfosi* avviene proprio dinanzi agli occhi del giudice, ebbene questi constaterà che l'ordinamento non può *autocompletarsi* da sé, ma dovrà egli stesso intervenire (ab extra) e rivestire quel fatto di idonea qualificazione giuridica. A proposito della 'regola generale di libertà', si potrebbe dire che introduce nell'ordinamento un 'permesso' in più, ed anche un 'divieto' (nuovo): è vietato tutto quel che vieta di non vietare quel che non è vietato.

È una 'regola generale di libertà' che fa da spartiacque tra *divieto* e *permesso*, ignorando la sua stessa ubicazione, e cioè di essere sospesa su un mare fuzzy di possibilità<sup>22</sup>.

("Un lupo travestito da agnello")<sup>23</sup>.

Nonostante *l'ingenua* formulazione, l'art. 12, delle preleggi al codice civile, riferisce di un multiverso di mondi possibili.

Adolf Merkl, con Kelsen uno dei maestri della 'scuola di Vienna', scriveva nel 1916: «A rigore si può affermare che ci sono, sotto la stessa legge, esattamente tanti ordinamenti giuridici quanti sono i metodi di interpretazione».

Tralasciando per esigenze di concisione i procedimenti di logica giuridica (analogia; argomenti *a contrario*, e *a fortiori* [*a maiore ad minus*, *a minore ad maius*] ...), nonché le species di interpretazione che intervengono da una precisa posizione ordinamentale preminente (leggi di interpretazione autentica; interpretazione giudiziale [rescritti della Corte Costituzionale, talune sentenze della Cassazione<sup>24</sup>]), si può dire che l'art. 12 prel. faccia riferimento, anche indirettamente, ad almeno 24 tipi di interpretazione plausibile<sup>25</sup>, così come risultanti dall'incontro di sei coppie nominali antitetiche variamente combinabili tra loro. E precisamente: 1) interpretazione 'oggettiva' – interpretazione 'soggettiva'; 2) interpretazione 'storica' – interpretazione 'evolutiva'; 3) interpretazione 'letterale' – interpretazione 'fondamentale'; 4)

<sup>23</sup> Lo dice il filosofo americano W.V.O. Quine a proposito della 'teoria *ingenua* degli insiemi' (*naïve set theory*). Cfr. W. VAN ORMAN QUINE, *The Ways of Paradox and Other Essays*; trad. it. *I modi del paradosso e altri saggi*, Il Saggiatore, Milano, 1975, 206.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Il legislatore può fare "previsioni" di legge, ma non può fare "previsioni" del futuro (dei fatti a venire). Paradossalmente, si può "prevedere" (qualificare giuridicamente) solo quando si può "vedere" (il fatto venire ad esistenza).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Così è, cito un esempio tra tanti, nel caso dell'art. 37 c.p.c. che è stato *riscritto* dalla Cassazione, la quale ha dettato tempi, preclusioni e regole nuove per il ricorso che non compaiono nell'articolo ed anzi contra il disposto, il cui testo giace invariato, ipertrofico.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, cit., 55 e ss.

interpretazione fondamentale 'concettuale' – interpretazione fondamentale 'teleologica'; 5) interpretazione 'settoriale' – interpretazione 'sistematica'; 6) interpretazione sistematica 'parziale' – interpretazione sistematica 'totale'.

Un esempio a caso di scelta combinatoria potrebbe essere: l'interpretazione oggettiva – storica – fondamentale – teleologica – sistematica – totale, definita in base a sei scelte qualificate.

Ogni norma può dunque essere interpretata in almeno 24 modi. E considerando che ognuno di questi metodi combinati porta ad almeno tre risultati ammissibili, si otterranno in media 72 significati accettabili di ogni disposizione di legge.

Dopodiché, la proposizione normativa in tal guisa interpretata potrà essere utilizzata per decidere un caso nuovo, o ragionando per analogia o *a contrario* (i. e. 72 x 2).

Quindi, l'art. 12 prel. anziché risolvere o semplificare il problema semantico, che ogni norma racchiude in sé, lo amplifica e lo moltiplica per 144 volte. A ciò si aggiunge che anche per l'art. 12 prel. valgono gli stessi rilievi suesposti. In tal senso, il numero dei significati possibili è dato, infine, dalla *interazione* tra l'interpretazione della norma interpretativa (che prima di tutto interpreta se stessa) e quella della norma generica, cioè moltiplicando 144 per 72 (ho tolto il moltiplicatore 2 per l'art. 12 prel.: a questo speciale tipo di norma non posso applicare i procedimenti per analogia o *a contrario*).

I significati che ogni norma dell'ordinamento può avere sono pertanto: 10368<sup>26</sup>. Decidere l'indecidibile è *diabolico*<sup>27</sup>.

6. – Ora è qui necessario *toccare* (nel senso di percepire, se vi siano o meno, visto che vederli non si può) gli elementi del discorso che è in corso.

S'è cominciato col dire dei paradossi (del *mentitore*), che sono l'effetto dell'autoreferenzialità di alcuni enunciati, i quali parlano di se stessi nello stesso linguaggio *oggetto* (per dirla con Tarski), o nello stesso livello di teoria. Questi tipi di enunciati traducono tecnicamente una bivalenza contraddittoria; oppure, come nel caso del detto di Epimenide, conducono a una sorta di indefinitezza in certo modo inverificabile (direi *fuzzy*).

La *verisimiglianza* di tutto ciò è stata dimostrata con i teoremi di Gödel costruiti sulla proposizione *indecidibile* (con le caratteristiche anzidette), che abbiamo potuto *giuridicizzare*, riferendoci all'enunciato normativo, anch'esso autoreferenziale ed

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Se poi si ipotizza che ogni disposto normativo è di 50 parole (per semplificare di molto), allora, moltiplicando, si otterrà un numero di significati diversi per ogni norma pari a 518400. Numero che può lievitare se si considera, e si aggiunge, anche la polisemia non strettamente giuridica, ma del linguaggio naturale usata nondimeno. (Cratilo avrebbe *detto* che non se ne può parlare. E senza muovere un dito. Metafisica, iv, 5, 1010 a 12).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Dal greco *diabolé*: "scissione".

anch'esso esprimentesi nello stesso linguaggio giuridico del sistema giuridico<sup>28</sup> (ricorrendo anche ora la questione già discussa della commistione tra piani giuridici e metagiuridici con la medesima *consequentia* quasi *mirabilis* dell'incompletezza del sistema giuridico, incapace di autofondazione formale, tema che sarà approfondito).

Menzione a parte è stata fatta della problematica semantica interpretativa degli enunciati normativi, che rappresenta un'ulteriore complicazione linguistica specifica, e che ha costituito un intermedio passaggio obbligato nel perimetro di passi (indietro) del percorso ideale.

Riprendiamo gli enunciati normativi.

Gli enunciati normativi sono veri, necessariamente veri; sono postulati della (e dalla) *verità* normativa, posti, rispetto al giudizio vero-falso, in un piano preordinato, (trascendenti questo, semanticamente). Essi riferiscono di se stessi e si riferiscono a se stessi. Pertanto sono *autoreferenziali*. E *autoverificano* se stessi in quanto sono proprio quel che dicono di essere: realizzano l'azione<sup>29</sup> *contenuta* nelle parole, in senso performativo. Sono *un dire che è un fare*<sup>30</sup>.

In questo luogo deontico le cose si fanno con le parole ("a parole"). Qui le parole contano più di qualsiasi altra cosa – ogni parola è «world [mondo] e non semplicemente word [parola]»<sup>31</sup> – esse costituiscono norme che *costituiscono* un mondo giuridico.

L'ordinamento può solo *parlare*, nel medesimo linguaggio giuridico, con le sue norme, e prendere atto passivamente (come un re pigro e panciuto, immobile su una scacchiera) della collocazione che viene data alle norme. Queste esistono (*spezifische Existenz*) o vengono *trasformate* (spostate sulla scacchiera). È un problema, questo, di validità giuridica (in ispecie, *validità sintattica*, ossia di norme legate insieme dal medesimo principio ordinatore – dal greco syntáttein: "táttein" (ordinare) e "sýn" (insieme)).

*Riprendiamo* pure, con un giro di walzer, "l'indecidibile A" (che ci attendeva paziente).

7. – Quanto detto circa le difficoltà, se non impossibilità, in tema di interpretazione delle norme vale a fortiori per *l'indecidibile Articolo* 12 prel. (che possiamo chiamare anche "Ni", e con altri nomi ancóra: la sua verità ontica non cambia), il quale è, anzi, l'inaffondabile responsabile del maremoto semantico, e si fa carico, e anche in questo caso come nessun altro nell'ordinamento, pure del problema di validità giuridica. E che sia un tipo forzuto (la *forza del dovere*<sup>32</sup>), lo si capisce dal fatto che è 'norma di

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Il teorema di Gödel si riferisce a frasi del linguaggio comune che parlano di dimostrabilità: nozione, questa, che appartiene al linguaggio matematico; allo stesso modo il nostro enunciato parla di validità: nozione, questa, che appartiene al linguaggio giuridico.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Mi riferisco agli speech acts e alla Handlungstheorie. Cfr. INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, cit., 268 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> J.L. AUSTIN, *How to Do Things with Words*, Oxford University Press, London, 1962.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, cit., 242.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ivi, 17 e ss.

struttura' e *metanorma* ('norma su norma': e qui la definizione non deve sviare, perché è lui il *supporter*). Ed anzi, a questo riguardo, va precisato che essendo 'norma di struttura' fissa «le condizioni di validità delle altre norme»<sup>33</sup>. Affermazione, questa, cui si deve dare uno speciale rilievo, considerando che il ruolo ordinamentale dell'art. 12 prel. è *unico nel suo genere*: ho già detto in tono faceto che non esiste nell'ordinamento un altro caso di "*omonomia*".

Dunque, con riguardo alla questione semantica forse ci chiedevamo: «Chi interpreta la norma interpretativa?». E ora che siamo investiti della questione della questione della costruzione dell'ordinamento, e considerando l'unicità dell'art. 12 prel., ci domandiamo: «Chi fonda la validità dell'*infondabile A?*».

Chi fonda la validità (spezifische Existenz) della norma interpretativa?<sup>34</sup>

Non esiste altra norma sovraordinata, gerarchicamente superiore (non esiste alcuna altra norma interpretativa) cui risalire e rinvenire il fondamento della validità della norma interpretativa (secondo i dettami dello *Stufenbau*). Dunque non c'è possibilità di fondazione formale del fondamento della validità della norma interpretativa. Non entro i limiti formali dell'ordinamento.

Ragionando per assurdo, se ipotizzassimo che invece esiste una norma interpretativa di grado superiore (in cui rinvenire il fondamento della validità della norma interpretativa), allora dovremmo ammettere pure l'esistenza di ulteriori gradi per rinvenire il fondamento di ogni livello della successione. In un regressus ad infinitum.

E non saremmo più entro i limiti formali del sistema giuridico.

Se invece vogliamo, come i 'puristi sostenitori della *reine Rechtslehre*', restare entro i confini di un ordinamento che "sa autocompletarsi da sé", allora non ci resta che considerare, anche qui per absurdum, che la norma interpretativa debba necessariamente, per forza di cose, cercare un fondamento in se stessa. Con la conseguenza aberrante del ritrovarsi ad essere a un tempo ciò che pone e ciò che presuppone il fondamento di validità. E si ha così una fusione-confusione tra *metanorma* (norma posta) e *metaregola* (principio logico dell'ordinamento: una sorta di *antenorma* che *precede* la costruzione dell'ordinamento stesso).

Dunque, chi interpreta la norma interpretativa?

Chi fonda la validità della norma interpretativa?

Non esiste un'altra norma interpretativa. L'art. 12 prel. usa per sé i suoi stessi canoni interpretativi. Come guardandosi allo specchio. (E nel riflesso vede il suo enunciato interpretativo). E tutto si trasforma poi in un illimitato gioco di specchi.

Ecco incresparsi problematicamente la superficie d'acqua apparentemente quieta del lago profondo delle parole (come dice Wittgenstein: «die Worte sind wie die Haut auf einem tiefen Wasser»<sup>35</sup>).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ivi, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. INCAMPO, *Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, cit., 146 e ss. Ovviamente, mi riferisco alla norma interpretativa al momento dell'applicazione. Non si può prescindere dall'interpretazione per applicare una norma.

Per la seconda questione gli effetti (*speciali*) forse sono ancora più decisivi: il problema sintattico ordinamentale è un problema esistenziale (*spezifische Existenz*!).

Non esiste altra norma interpretativa (di altre norme).

Non esiste altra norma senza la norma interpretativa.

S'è detto che l'art. 12 prel. è norma secondaria, di struttura, norma non necessaria soltanto possibile<sup>36</sup>. Proprio come l'art. 70 cost. Tuttavia, forse dell'art. 70 cost. potremmo farne a meno (cambiando magari un po' di cose come la separazione dei poteri, le *forme deontiche* et alia)... Oppure dovremmo rimpiazzarlo con una nuova norma *secondaria*, di struttura, non necessaria soltanto possibile.

Se invece provassimo ad espungere l'art. 12 prel. dall'ordinamento, allora subito penseremmo che: non esiste alcuna altra norma senza una norma interpretativa, poiché per applicare una norma la si deve prima interpretare. E rifletteremmo su una certa *necessità* della norma interpretativa, e, ancór più, sull'importanza dell'interpretazione in sé, a prescindere dalla norma interpretativa stessa (interpreteremmo anche se non ci fosse l'art. 12 prel.).

Dunque, l'ordinamento non può fare a meno dell'interpretazione, e da questa prospettiva essa può esser vista come un principio logico dell'ordinamento.

E mi verrebbe da dire che l'art. 12 prel. è strutturato come metanorma (norma su norma) fuori, ma dentro lo *spirto guerrier* ha forza di metaregola (di principio logico dell'ordinamento).

8. – Certamente, la metanorma interpretativa è *Deutungsschema* (trascendentale schema di interpretazione): essa viene chiamata in causa ogniqualvolta si debba dare un significato giuridico a un fatto naturale (il quale si trasforma in atto giuridico)<sup>37</sup>, nell'*adaequatio* sussuntiva del caso specifico alla norma generale.

Insomma, v'è l'art. 12 prel. in ogni "rappresentazione nomografica" (in cui la norma individuale recita a soggetto, in cerca di un'identità), e in ogni cerimonia di qualificazione (facti), a presenziare e presiedere, proprio come un lord ciambellano, un *Kammerherr* (e con tanto di parrucca bianca con boccoli. Del resto, stiamo parlando del pressoché invariato signor *Paragrafo* 6 – signore d'altri tempi – del codice civile austriaco del 1811).

Ma, ancór più, come già preannunciato in questo titolo, l'*indecidibile-invalidabile-infondabile A* (sempre perché ogni norma per esistere deve essere interpretata e interpretare è sempre creare), con la forza di cui abbiamo detto prima è capace di compiere un'altra delle sue valorose gesta (nel senso proprio di visione *gestaltica* di *uno* 

<sup>37</sup> H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000, 50 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cfr. L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus* e *Quaderni 1914-1916*, trad. it. di A.G. Conte, Einaudi, Torino, 2009, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cfr. A. INCAMPO, Sul dovere giuridico, Bari, Cacucci, 2003, 98 e ss.

*dei mondi possibili*: il suo mondo): esso può da solo generare un mondo giuridico (più d'uno in vero)<sup>38</sup> parallelo e sovrapponibile a quello del *liber scriptus*<sup>39</sup>.

Oh, come non contemplare la potenza poietica dell'enunciato interpretativo! Kelsen dice: «[...] su che cosa è fondata l'unità d'una pluralità di norme giuridiche [ecco la gestaltica visione del visionario poietico art. 12 prel.]? Perché una determinata norma appartiene a un determinato ordinamento giuridico? Una pluralità di norme forma un'unità, un sistema, un ordinamento, quando la sua validità può essere ricondotta a un'unica norma come fondamento ultimo di questa validità»<sup>40</sup>. Ovviamente qui si parla della grande *Grundnorm*, un mastodontico eîdos che ha forza eidetico-costitutiva<sup>41</sup> (lei sì). Essa è il fondamento della validità (di tutte le altre norme<sup>42</sup> dell'ordinamento). Essa è la validità. E si può dire pertanto che è mezzo di validazione delle altre norme.

La 'norma fondamentale' è mezzo ipotetico di validazione di un «ordinamento giuridico positivo» (di tutte le altre norme che «devono essere prodotte da un particolare atto che le pone, atto non di pensiero, ma di volontà [del legislatore] » Norme poste, paradossalmente validate da una norma non posta: un bel *saltum* nel buio per un normativista-formalista come Kelsen!).

La metanorma interpretativa, senza meno, è mezzo *concreto* di validazione di *questo* ordinamento giuridico che diventa *quello* ipotetico (al momento dell'interpretazione). Ma, dei tanti mondi giuridici paralleli e sovrapposti che la norma interpretativa è capace di creare, non ve ne sarà mai uno dotato di capacità di autofondazione formale.

9. – Un interessante spunto di riflessione, magari al fine di riscontrare eventuali analogie, ove possibili, con quanto s'è detto sulla norma interpretativa, in tema di costruzione-*ricostruzione* dell'ordinamento giuridico, è quello suggerito dalla norma di revisione della costituzione. In particolare, mi riferisco all'articolo 88 della costituzione danese.

Secondo Alf Ross, l'art. 88 può essere considerato quale norma fondamentale («basic norm») dell'ordinamento giuridico danese, poiché sotto certi aspetti esso

 $<sup>^{38} \</sup>exists \mathbf{S} \ \forall n_n \ (n_n \in \mathbf{S} \leftrightarrow A \ (n_n)) \ \text{i.e.}$ : esiste un sistema giuridico  $\mathbf{S}$ , tale che, per ogni  $n_n \ (n_1, n_2, ..., n_n)$ , norma generata dalla metanorma interpretativa A (art. 12 prel.),  $n_n$  soddisfa la condizione interpretativa imposta da A, la quale è sì potente da creare un (almeno un) 'mondo giuridico parallelo'.

Si può poi considerare in luogo del concetto di verità di *A*, quello di dimostrabilità, e magari postulare che *A* sia *indimostrabile* (la propria invalidità), ed ecco che si dimostra che anche questo mondo giuridico parallelo è incompleto.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> «[...] Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur», W.A. MOZART<u>, Tuba mirum</u>, in Requiem d-moll KV 626.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., 96 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> INCAMPO, *Sul dovere giuridico*, cit., 126 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Naturalmente la Grundnorm è una regola, anzi, una metaregola, s'è già detto.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Cfr. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., 97.

<sup>44</sup> Ibidem.

'fonda' l'ordinamento stesso, in forza di un potere 'ri-costituente' conferito, alle regole di revisione che esso contiene, dal potere costituente.

Quale norma di revisione revisione la norma di revisione? Ebbene, la norma di revisione revisione se stessa, e con le proprie stesse regole di revisione (così come s'è detto della norma interpretativa che interpreta se stessa e con i propri canoni interpretativi, *quasi tutti*). D'altronde, può immaginarsi che vi sia un'altra norma di revisione (nel senso di criterio logico di revisione)? Se vi fosse un'altra norma di revisione, per essere tale, dovrebbe contenere regole di revisione ulteriori, diverse rispetto a quelle già contenute nella norma di revisione (di cui si confuta l'unicità). Ma ciò produrrebbe non una semplice paradossalità, bensì un totale insanabile nonsense nell'ordinamento.

Cosicché, la norma di revisione revisiona se stessa.

E fonda il potere di revisione in se stessa.

Perciò, essa deve affermare la propria validità (spezifische Existenz) nel senso della costruzione (in questo caso *ricostruzione*) dell'ordinamento giuridico, e nel contempo invalidare se stessa (e procedere alla revisione di sé). Infatti, per emendare se stessa, e disporre la propria inefficacia, la norma di revisione deve dire di sé: «Io devo essere inefficace». E poiché lo dice solo in forza della sua efficacia, allora è chiaro che *mente*, proprio come il *mentitore standard* che dice di sé: «Io sono un enunciato falso».

10. – Abbiamo già discusso della 'negazione logica' delle *lacune*, non pensabili, queste, dai sostenitori (tra questi: Bergbohm e Kelsen) della 'teoria della completezza' (*logicamente necessaria* dell'ordinamento giuridico), e da Amedeo G. Conte con la sua 'teoria della chiusura' (dell'ordinamento giuridico).

L'ordinamento giuridico, secondo questi autori, sarebbe capace di autocompletarsi da sé; e sarebbe un sistema chiuso (un insieme includente in sé – in quanto ordinamento normativo – solo norme valide, «validate secondo regole di formazione dell'ordinamento, o validabili secondo regole di trasformazione dello stesso ordinamento»<sup>45</sup>); e il *catenaccio*, sicurante la chiusura, è configurato dalla kelseniana 'norma negativa' (alias 'norma generale di libertà: «si è liberi di fare o non fare quello a cui non si è obbligati»<sup>46</sup>) o dal suo analogo, i.e. dalla contiana 'norma generale esclusiva' (o 'di irrilevanza': «norma che qualifica deonticamente indifferente ogni comportamento non qualificato da norme imperative»<sup>47</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Cfr. INCAMPO, Sul dovere giuridico, cit., 120.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Cfr. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., 125.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Cfr. A.G. CONTE, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Giappichelli, Torino,1962, 81 e

L'essenza di ambedue le suddette formulazioni è la *norma di chiusura* che «assegnerebbe a tutti [i casi non regolati, quindi regolati come non regolati] indiscriminatamente un identico status (e che appunto "chiuderebbe" l'ordinamento)»<sup>48</sup>.

La teoria della *completa* chiusura si rivela presto *non conchiudente* poiché le 'lacune della legge', non è che «non esistano» 49, ma, al contrario, esistono e insistono sull'ovvia incapacità della norma di chiusura a tappare tutti i *buchi* normativi dell'ordinamento, il quale sarà sempre tendenzialmente un *colabrodo*, aporeticamente incompleto, e incoerente, per il fatto già in sé, anche questo contraddittorio, di *contenerli* 

11. – Più e diverse sono le vie dell'incompletezza<sup>50</sup>. Anzitutto, si può pensare che un ordinamento giuridico sia completo, capace di autocompletarsi in modo autonomo e 'autogeno' (capace di autofondarsi), quando contiene insolubili antinomie e contraddizioni? E, ne abbiamo già discusso, quello delle lacune giuridiche è peraltro un caso limite, eclatante, perché, se per assurdo ipotizzassimo che non ve ne fossero affatto, extra o intra legem, ebbene, semplicemente adire un giudice, per ottenere un procedimento logico onde meramente applicare la legge, è già ricorrere a un livello successivo, metateorico rispetto a quello teorico (di *partenza*: l'oggetto del teorizzare); è già superare i limiti formali. E una teoria, si sa, non può essere controllata criticamente, o verificata, se non dall'esterno, metateoricamente.

E ciò si evince pure dalla palese necessità di rimedi sintattici quali: leggi di interpretazione autentica; leggi di revisione; rescritti della Consulta; talune sentenze della suprema Corte... Rimedi dall'*alto* e dall'*altro* livello metateorico.

Non occorre perspicacia per vedere quanto l'ordinamento sia perspicuamente incompleto. Ogni volta che «i piani dell'affermazione e dell'affermazione metateorica intorno a [alla affermazione] »<sup>51</sup> non sono distinti, insorgono antinomie. Non è più solo una pura constatazione. Dopo 'secoli bui' di *cassationes* (ispirate *dal* 'principio di noncontraddizione') e di 'verità' fuggenti la promiscuità tra *uso* e *menzione*, che venivano tenute, non si sa bene dove, ma, lontane dai *nomi* delle cose (e delle *rose*), dopo tutto quanto, che è quanto s'è detto sopra, la questione è stata definita recisamente da Tarski con la sua 'teoria della verità oggettiva', altresì nota come 'teorema di Tarski'. Secondo

-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, cit., 44.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> «Sebbene le lacune della legge non esistano, il legislatore, indotto da una falsa teoria, può presupporre l'esistenza di «lacune»[...]». KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., 128.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Michelangelo Buonarroti pare che avesse una certa vocazione all'incompletezza: la sua tecnica scultorea, che consisteva nel *levar la pietra*, non gli consentiva di cambiare idea, rispetto alla forma pensata originariamente. Ogni suo *incompleto* è già, e forse in modo più pregnante, un punto di non ritorno. Uno tra i suoi celebri sbozzati, conservato a Milano, nel Castello Sforzesco, è la *Pietà Rondanini*, sua opera ultima rimasta incompiuta *sine fine ad aeternum* dinanzi alla fine (la morte), invece, dell'artista.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> «Come nasce infatti l'antinomia? Nasce quando si presenta come affermazione una affermazione che concerne l'affermazione stessa. [...] I piani dell'affermazione e della affermazione metateorica [... non] distinti». Cfr. MATHIEU, *Sistemi logici e sistemi giuridici*, cit., 227.

il 'teorema di Tarski', dunque, della verità, intesa qui come *nomen*, non si può parlare entro lo stesso linguaggio (oggetto), ma (il predicato di verità va posto) nel metalinguaggio.

È come avere un lume nella notte (le *nottole* ne resterebbero abbagliate, le nottole nella notte): applicando la *regola* tarskiana possiamo intravedere subito, intuire, se in un ambito linguistico considerato vi siano o meno antinomie, e dunque contraddizioni (e dunque incoerenza. E naturalmente incompletezza). Nel linguaggio giuridico, sul quale è impiantato l'ordinamento giuridico, rinveniamo, immediatamente, la più completa mescolanza di "norme giuridiche" e "norme metagiuridiche" (quindi commistione tra linguaggio-oggetto e metalinguaggio.

Dobbiamo da ultimo precisare, in aggiunta, che i linguaggi naturali presentano ontologicamente questa problematica ineliminabile della congerie indistinta tra *nomi* e *predicati*, cui si potrebbe ovviare solo formalizzando (*a strati*, cosa, questa, improponibile poiché danneggerebbe, suppongo, la vita di relazione dei parlanti) nel medesimo (livello di) linguaggio.

Il linguaggio giuridico risulta essere di tal guisa doppiamente problematico (per i motivi testé precisati), poiché esso è l'oggetto del linguaggio comune, il quale lo descrive e in ciò funge da metalinguaggio, così come negli schemi tarskiani<sup>53</sup>. Inoltre, il linguaggio giuridico è fatto di enunciati normativi autoreferenziali (questione determinante come è noto). E la non distinzione del linguaggio oggetto dal metalinguaggio e l'autoriferimento di taluni enunciati sono i due elementi fondanti la costruzione gödeliana. Vale a dire che il linguaggio giuridico incuba in sé tutti i germi della contraddizione (un po' mitigata da una sfumatura fuzzy che le dà un nonsoché di indefinitezza).

Ho voluto richiamare brevemente i capisaldi del discorso, per evidenziare quanto possa essere intuitivo ravvisare l'incompletezza, quando se ne scorgano i segni inequivocabili, e ciò appare icto oculi anche prima di una dimostrazione <sup>54</sup>.

Nondimeno, ci siamo serviti di un procedimento rigoroso per dare un carattere di categoricità alla tesi dell'incompletezza dell'ordinamento giuridico. E non senza non resistere alla tentazione (ma a questo genere di tentazione *intellectus* non avrebbe resistito nemmeno S. Tommaso d'Aquino) di parafrasare in modalità soft-giuridico-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> «[...] possiamo (per convenzione) chiamare le prime "norme giuridiche" e le seconde "norme metagiuridiche". Queste ultime sono rappresentabili anche all'interno del sistema giuridico, anzi nei nostri sistemi sono sempre di fatto rappresentate. In questi troviamo infatti, accanto a leggi che stabiliscono come debbano essere le azioni, altre norme, chiamate anch'esse "leggi", che stabiliscono come debbano essere le leggi che regolano le azioni. [...] Il considerare le norme metagiuridiche come giuridiche ha un risultato analogo a quello [...] nel procedimento di Gödel». Cfr. V. MATHIEU, *Sistemi logici e sistemi giuridici*, cit., 228.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Cfr. A. TARSKI, *Verità e dimostrazione*, in: Ettore Casari (a cura di), *La filosofia della matematica del Novecento*, Sansoni, Firenze, 1973, 80 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Una teoria che contenga una contraddizione è già una teoria incoerente; nel caso dell'ordinamento giuridico consideriamo i suoi limiti formali oltre i quali esso non dovrebbe andare, se vuole dirsi completo.

filosofica la parte descrittiva dei teoremi di Gödel, chiamando in causa il nostro *Indecidibile A*, la norma metagiuridica che più di tutte nell'ordinamento incarna il dato doppiamente emblematico dell'autoreferenzialità degli enunciati normativi e della commistione dei piani del linguaggio.

Il metodo della dimostrazione, dei teoremi di Incompletezza, lo abbiamo adoperato solo per mostrare tecnicamente che *ex falso sequitur quodlibet*; e l'antinomia, che consegue alle premesse *quasi contraddittorie* (ma una quasi-contraddizione è sempre una contraddizione), appartiene al sistema, il quale non sa decidere di essa, non entro i propri limiti formali. Per questa ragione il sistema giuridico è incapace di fondare se stesso, e rivela la propria incompletezza.